

❑ Interrogazione n. 1303

presentata in data 19 luglio 2013

a iniziativa del Consigliere Binci

“Sito di bonifica Basso Bacino del fiume Chienti”

a risposta orale

Premesso:

che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001 viene istituito il sito di interesse nazionale del “Basso Bacino del fiume Chienti;

che la perimetrazione del sito viene definita successivamente con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 febbraio 2003 e comprende i territori dei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle a sinistra del fiume mentre i comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare a destra del medesimo fiume Chienti, oltre che l'area marina prospiciente quella terrestre che si estende partendo da sud e risalendo lungo la costa in direzione nord, dall'estremità settentrionale del centro abitato di Porto Sant'Elpidio fino al porto di Civitanova Marche (circa 4 Km) per un distanza di circa 3 km dalla costa;

che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12/03/2013, viene approvato l'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e che pertanto non sono più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

che nell'elenco sopra citato è riportato il sito “Basso Bacino del fiume Chienti” e di conseguenza (comma 2 dell'art. 1) la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica viene trasferita alle regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti;

Preso atto:

che il Servizio Territorio e Ambiente della Regione Marche chiede al Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali P.F. Legislativo e Attività Istituzionali un parere in merito alla competenza dei procedimenti relativi alle operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno del sito “Basso Bacino del fiume Chienti”;

che la legge regionale n. 13/2006, art. 14 (bonifica di siti contaminati) al comma 1 recita: “Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti.”;

Visto il parere rilasciato dal Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali P.F. Legislativo e Attività Istituzionali della Regione Marche del 29/04/2013 in cui si ritiene che spettino ai Comuni competenti le procedure di bonifica alla luce dell'art. 14 della L.R. 13/2006, inerenti agli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato:

che l'area oggetto di bonifica include un vasto territorio compreso da ben cinque Comuni (tre nella parte sinistra del fiume Chienti e due nella parte destra), ricadenti a loro volta nel territorio di due Province, il tratto del fiume Chienti e infine l'area marittima prospiciente quella terrestre interessata dall'inquinamento;

che si ritiene molto riduttivo e approssimativo in questo caso attribuire a tutti i Comuni competenti territorialmente la titolarità delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica (art. 14 L.R. 13/2006), in quanto, forse, l'intenzione del legislatore era rivolta a siti da bonificare più circoscritti e limitati territorialmente ad un solo Comune come si evince dalla lettura dell'art. 14 comma 1: “Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale...”;

Considerato infine che essendo trascorsi ben dieci anni dalla perimetrazione del sito da bonificare, e che alla luce del parere sopra citato, demandando la competenza ai Comuni,

le procedure saranno rallentate ulteriormente in quanto frammentate e delegate a più enti;
Il sottoscritto Massimo Binci, Consigliere regionale Sinistra Ecologia Libertà

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere:

- 1) se ritiene opportuno e doveroso conservare la titolarità delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica del sito "Basso Bacino del fiume Chienti", come detta il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013 art. 1 comma 2, e non prendere in considerazione il citato parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali P.F. Legislativo e Attività Istituzionali della Regione Marche del 29/04/2013, in quanto l'area oggetto di bonifica comprende un vasto territorio che ricade in più Comuni e non è circoscritto ad un unico Comune;
- 2) se ritiene urgente intervenire nelle necessarie operazioni di verifica e bonifica del sito senza far trascorre troppo tempo rischiando di rendere inutilizzati i fondi disponibili.